

Prot. n. 725138574Brindisi, li 11-8-51AL SIG. Di Noi MicheleLotto 20 Scala 2 Int. 3Via TredicinaFrancesco F.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infirma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 4.124 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.00 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.269 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>4.124</u> vano per vani <u>4.00</u> £ .	<u>4.484</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>135</u>
	<u>5.269</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di prot. 228

Brindisi

7 MAG 1962

Off: Amm.vo

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG.

Di Neri Michele
Via Tredicinia - Letto 2° scala p. int. 3
Francavilla Fontana

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.

Con circolare in data 11 AGO. 1961 V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da Voi occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alle dimensioni, ed in forza delle
disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 22 GEN. 1962
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la Vostra
inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse perda-
rata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto di
locazione.

Pertanto, con la presente - a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione - si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi
all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla veri-
fica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese e i
danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzio-
ne e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto e
colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra po-
sizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. Di Noi Michele
Lotto 82 Scala 6 Int. 3
Via Tudina

FRANCILLA F.

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

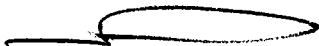
Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 5.891., in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=





CASELLARIO GIUDIZIALE



RICHIESTA DI CERTIFICATO (in carta libera)

Al nome di (cognome e nome) Di Voi Michele

(di o fu) _____ e (di o fu) _____

nato il 19.6.1925, in FRANCAVILLA FONTANA circondario (a stato)

di Minevini si richiede il certificato (generale, penale o

di capacità civile) penale per (motivo della richiesta) uso carcere

alloggio Cassa Popolare

AI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di



IL SINDACO

[Signature]

FRANCAVILLA FONTANA

17 GIU. 1957

CERTIFICATO



Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale al nome suindicato risulta:

Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data della decisione; 2. il magistrato che la pronunziò e la sua sede; 3. il dispositivo; 4. per le decisioni penali di condanna il titolo del reato, indicando se tentato e se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, i benefici di legge concessi, le pene inflitte, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; 5. gli articoli di legge applicati; 6. le pene accessorie che conseguono alla condanna; 7. la data di esecuzione dell'ultima pena ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata; ovvero: NULLA

NULLA

18 GIU. 1957



IL SEGRETARIO
Pino Damiano

Pagato

Lib. 5.603 w. 5243
L. 240

Ufficio Distrettuale
delle Imposte Dirette di
Francavilla Fontana

IL V. DIRETTORE

a t t e s t a

che i coniugi Di Noi Michele di Leonardo e Chiariello
Anna di Antonio non figurano iscritti nei registri dei
possessori mobiliari ed immobiliari di questo Distretto.
Rilascia il presente a richiesta dell'interessato per uso
assegnazione case popolari.

Francavilla Fontana, li 17/6/1957.

IL V. DIRETTORE





Stato Autonomo dei Popoli.

Brindisi.

Il sottoscritto D. G. Michele Michele
in Francavilla Marittima, in P. S. Gregorietto 10
e volge alquanto a questo Stato
per la voglia di acquistare una degli
alloggi di recente costruiti in questo
comune e facenti parte del F. S.
tutto con Popoli.

Il sottoscritto dichiara di abitare
in un unico suo appartamento e mobili
e che ha un unico familiare composto
della propria moglie e 5 figli.

Si cura di se e proprii suoi proci in
qualsivolta aut. e propriamente la propria.

D. G. Michele.

Con firma propria.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato
l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-
toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

.....
.....

Osservazioni:

.....
.....

FIRMA

Ar. B. Micheli

(1) Locatario o Assegnatario

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 3812
Ufficio Amm. vo

13 GIU. 1957

RACCOMANDATA

AL SIG.

VIA

Brindisi, 11

Giuseppe Novati
Francesco Novati
Roccella

N°

Francavilla Fontana

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via o/e denominarsi lotto 2 scala D interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.00.

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto,=

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 20.304 come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitto e servizi dal 10-6-1957 al 10-7-1957
£. 1.050 vano x vani 4.00 £. 4.200=
- b) - canone consumo acqua normale " 450,=
- c) - contributo nelle spese di illuminazione scale " 50,=
- d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) 14.478=
- e) - deposito spese contrattuali £. 1.000,=
- f) - I.G.E. 3% su a) " 126,=

T o t a l e

£. 20.304,=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.=

Non presentandosi entro il 21-6-57 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.=

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo MALLARINO)

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

PROVINCIA DI BRINDISI

N. B. - La qualifica di capo famiglia e della professione risultanti dalla presente sono validi soltanto agli effetti anagrafici.

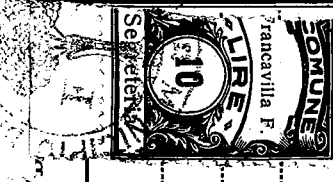
del Sig.

di Mor' Michele

Domiciliato in qu



UDILETTERA



N. D'ORDINE	COGNOME E NOME	N A S C I T A			S T A T O CIVILE	RELAZIONE DI PARENTELA	PROFESSIONE O C O N D I Z I O N E
		COMUNE	GIORNO	MESE			
1	<i>di Mor' Michele</i>	FRANCAVILLA FONTANA	19	5	1925	<i>C.F.</i>	<i>Eletturista</i>
2	<i>Elvianello Aureo</i>	<i>✓</i>	29	2	1929	<i>conf.</i>	<i>casalinga</i>
3	<i>di Mor' Angela</i>	<i>✓</i>	4	7	1946	<i>dubio</i>	<i>—</i>
4	<i>✓ Veda</i>	<i>✓</i>	27	11	1948	<i>✓</i>	<i>—</i>
5	<i>✓ Rosalba</i>	<i>✓</i>	16	11	1950	<i>✓</i>	<i>—</i>
6	<i>✓ Donatella</i>	<i>✓</i>	17	1	1956	<i>✓</i>	<i>—</i>
7	<i>✓ Leonardo</i>	<i>✓</i>	9	9	1955	<i>celib.</i>	<i>—</i>
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Si rilascia il presente in carta libera per uso *concorsi* *Carx Topdan*
Francavilla Fontana, li *17 GIU 1957* 195...
L'Impiegato Responsabile

IL SINDACO
F. J. J. J.





CITTA' DI FRANCAVILLA FO

(PROVINCIA DI BRINDISI)

IL SINDACO

Consultati gli atti di anagrafe:

CERTIFICA

Che il Signor di Voi Clichele
nato in FRANCAVILLA FONTANA il 19.6-1925

ha la sua residenza stabile in questo Comune, dal la nascita,
con abitazine in questa Via Greghetto 10

Si rilascia in carta libera per uso concorso alloggio

Casa Popolare

Francavilla Fontana, li

17 GIU 1957

1957

[Signature]
IL SINDACO



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)0000000-----

Prot. n. 844
Uff. Amm. VO

AL SIG. Pa. Micieli
Brindisi, li 31 LUG. 1957

Via Pa. Sciarra
Aut. 3
Pa. Sciarra

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo VALIARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(5) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunziati e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I.L. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant. (2) Brindisi - Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunciante (3) ed il

Sig. DI NOI MICHELE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/D del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA

Durata della locazione: dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964.

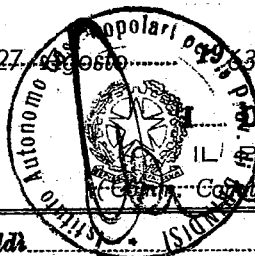
Corrispettivi pattuiti: L. 4484 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 832 24960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. 8. 1963.



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

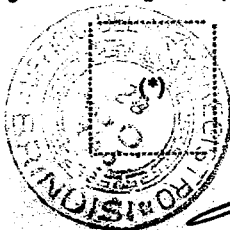
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19. 8. 1963 al N. 3088

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire 28.460.000

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a richiesta delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della L. 1303 del 1943, n. 1983)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 8
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
dei Bollettini demaniali 902)

di contratto verbale di affitto di fabbricati
Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
Sig. DI NOI MICHELE

(4) Hanno avuto oppure avranno.

..... convenzioni che (4) hanno avuto
..... esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1937).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

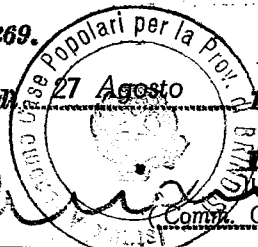
Designazione delle cose locate: Appartamento n. D/3 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4484 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923 n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962

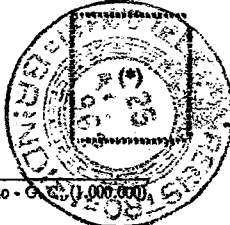


DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 25 AGO 1962 19 al N. 2270

col. foglio registro Atti privati, ed esatto pro autodidici

IL CASSIERE



IL DIRETTORE
REGGENTE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o continuazione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di affitto, di locazione o di rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della somma della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si sia versato il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni in colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata dal dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti q1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. DI NOI Michele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 3/D del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA F.

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 4.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 11 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 22 Agosto 1960 al N. 817

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o condizioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere firmate dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratte dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(3) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. DI NOI Michele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8. 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3/A del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA

Durata della locazione: dal 10-8-1954 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.200 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO. 1954

I. DENUNZIANTE (7)

L. PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1954

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(7) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono in vendita dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

Art. 82.
La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrolocazione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Art. 89.
Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

Art. 101.
La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 la tassa.

Art. 104.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, qualora si eseguisca la denuncia, la registrazione o la denuncia e la registrazione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte sia intimata l'ingiunzione. denunzia, la registrazione ed il pagamento al decimo, col minimo di L. 2, quando dalla scadenza dei rispettivi termini. siano eseguiti non oltre i sessanta gi

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Art. 42.
Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

*Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923
n. 3269, Parte I).*

Art. 44.

Art. 44.
 Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.
 Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e. (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o. denunziant. e. (3) ed il.....

Sig. Di Noi Michele

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 3/D del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di fraucavilla Fontana

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti : L. 4200 mensili anticipate 50400

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 19 58

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

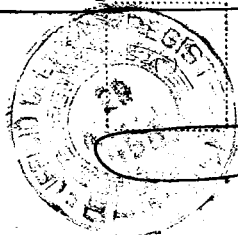
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1280

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere depositate alla cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42. 10.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe di rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci di firmare, o non volenti sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.